



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere
GUIDO MERCOLINO	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere-Rel.

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.14/02/2024 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 16232/2023 R.G. proposto da:

**[REDACTED]** rappresentato e difeso dall'avv.

RANELI ANGELO (RNLNG175T13G273D)

**Il tuo testo qui 1**

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro

-intimato-

avverso DECRETO di TRIBUNALE PALERMO n. 9857/2022  
depositata il 13/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024  
dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

**FATTI DI CAUSA**

Il ricorrente, cittadino bangladese, ha chiesto la protezione internazionale, esponendo di aver lasciato il proprio Paese essenzialmente per ragioni economiche, allo scopo di mantenere la famiglia, ma anche per sfuggire alle minacce dei familiari di una



ragazza con cui aveva avuto una relazione durata in segreto circa due anni, i quali dopo la sua decisione di espatriare non lo avevano più cercato. La competente Commissione territoriale ha respinto la domanda ed il cittadino straniero si è rivolto al Tribunale di Palermo che ha respinto il ricorso sul rilievo che il ricorrente non ha allegato e documentato né atti persecutori né il rischio di danno grave individuale per *"l'appartenenza ad una delle categorie di soggetti esposti a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano, né l'esistenza di provvedimenti giurisdizionali dai quali possa desumersi il rischio di concreta incarcerazione in condizioni inumane o degradanti, con conseguente insussistenza di sufficienti elementi individualizzanti che possono legittimare il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi delle lettere a) e b) del citato art. 14"* .

Il Tribunale di Palermo ha poi escluso il rischio da conflitto armato il paese di origine, in base ai dati ACELD del 2022, e da ultimo ha osservato che ai fini della protezione speciale occorre condurre un esame comparativo tra il grado di integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese d'origine, rilevando che richiedente non ha in Italia legami familiari o affettivi che non svolge attività lavorativa avendo solo affermato ma non documentato che ogni tanto svolge attività come bracciante agricolo.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi a due motivi; non costituita la controparte.

### **RITENUTO CHE**

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 7 e 14 lett. a) e b) del D.lgs. 251/2007, l'omesso esame della condizione di vittima di usura, e dei rischi del ricorrente per la mancata restituzione del



debito contratto per migrare. Il ricorrente deduce che il Giudice di primo grado ha completamente omesso l'esame, e dunque la relativa motivazione, circa la sua allegazione di vittima di usura, riferita sia in sede di audizione davanti alla Commissione, che ha ritenuto questa circostanza credibile ma non rilevante, sia in sede di ricorso innanzi al Tribunale dove ha esposto tali fatti durante l'audizione, precisando di non avere il denaro preso in prestito e che la persona che ha lo ha prestato minaccia i suoi familiari. Il ricorrente allega e illustra COI (*country of origin information*) sulla situazione del migrante di ritorno in condizioni di insolvenza nel paese di origine

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 32 comma 3 del D.lgs. 25/2008 e all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2. del D.gs. 286/1998, l'omesso esame di tutti gli elementi costituenti il percorso di integrazione e della situazione del Paese di origine. Il ricorrente deduce che da quando è giunto in Italia ha intrapreso un lungo percorso di integrazione, studiando, imparando l'italiano, frequentando la scuola e svolgendo diverse attività finalizzate all'inserimento lavorativo e che erroneamente il Tribunale abbia valorizzato, ai fini del diniego solo l'assenza di prove che attestino lo svolgimento di attività lavorativa, senza operare alcuna valutazione sul percorso di integrazione svolto all'interno del centro di accoglienza.

3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.

Il ricorrente ha allegato due motivi di fuga dal paese d'origine e segnatamente ha dedotto -oltre alla vicenda privata di cui però si è rilevato il difetto di attualità- di essere stato vittima di usura e che i familiari rimasti in patria sono minacciati dai creditori, come risulta dal verbale della audizione trascritto in ricorso.



Questa vicenda sfugge completamente all'esame del Tribunale di Palermo il quale ha rilevato, in termini invero piuttosto stereotipati, che il ricorrente non avrebbe provato la sua appartenenza a gruppi esposti al rischio di carcerazione o trattamenti inumani e degradanti, con ciò male applicando l'art 14 del D.lgs. 251/2007, a mente del quale sono rilevanti, ai fini della protezione internazionale anche i rischi derivanti da agenti privati se lo Stato non può o non vuole proteggere il cittadino. Le ragioni economiche della migrazione con un vincolo debitorio a tassi usurari, ove il narrato sia ritenuto credibile sul punto, avrebbe dovuto essere oggetto di approfondita indagine, per appurare la sussistenza del rischio di essere sottoposto a trattamento inumano e degradante da agente privato ove lo Stato non possa proteggere il suo cittadino. Ciò alla luce di informazioni sul paese di origine pertinenti ed aggiornate, una parte delle quali peraltro fornite dalla stessa difesa, e la cui acquisizione comunque rientra nel dovere di cooperazione istruttoria di cui all'art. 8 del D.lgs. 25/2008; il Tribunale di Palermo ha invero assunto informazioni su paese di origine, ma solo al fine di verificare se sussista nel paese di provenienza un conflitto armato, così non compiutamente adempiendo il dovere di cooperazione istruttoria. Inoltre, la sottoposizione a vincolo debitorio rileva anche al fine di verificare se il soggetto a causa di ciò sia in una condizione di particolare vulnerabilità, al fine di valutare, unitamente a tutti gli altri elementi disponibili sulla percorso di integrazione sociale, se ricorrono i presupposti per la protezione complementare; di contro il Tribunale di Palermo ha condotto questo esame soltanto parzialmente, tenendo conto unicamente della assenza di un documentato rapporto lavorativo.

Questa Corte ha più volte affermato che qualora il cittadino straniero alleghi una vicenda che ha una specifica connotazione nel



paese di provenienza, il giudice deve valutarla nel contesto sociale culturale e politico in cui è maturata, e assumere informazioni sulla legislazione e gli usi ivi vigenti. La verosimiglianza e ragionevolezza del racconto, segnatamente per quanto attiene al rischio, non si può valutare sulla base dei parametri europei -e quindi in questo caso su quello che è il normale andamento dei rapporti obbligatori negli ordinamenti europei- ma alla luce di aggiornate e pertinenti informazioni sul paese di origine. Il racconto del richiedente asilo, una volta ritenuto credibile, quantomeno sulle vicende fondamentali, deve essere inserito nel contesto in cui esso è maturato e non estrapolato da esso; e non può essere valutato come se si fosse verificato sul territorio nazionale o europeo, ma nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e delle condizioni del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura (Cass. n. 6738 del 10/03/2021; Cass. 17161 del 16/06/2021; Cass. n. 11910 del 12/04/2022).

Nè può sfuggire al giudicante che i soggetti che nel paese di origine scontano una particolare condizione di marginalità sociale ed economica sono i più esposti a possibili condizioni di assoggettamento personale derivanti da un vincolo debitorio da cui, in ragione dei tassi usurari, è difficile liberarsi.

Pertanto, ove il soggetto deduca siffatta vicenda e sia ritenuto credibile sul punto, il giudice deve assumere aggiornate informazioni sul paese di origine pertinenti alla vicenda dedotta, e valutare se, in caso di rimpatrio, la persona corra il rischio di essere sottoposto a trattamento inumano in ragione del vincolo debitorio, senza protezione da parte dello Stato; e in via residuale il giudice dovrà valutare se queste vicende, unitariamente considerate, sono indicative di una condizione di vulnerabilità



sulla base della quale esaminare i presupposti per riconoscimento della protezione complementare.

Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese e anche del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 14/02/2024.

Il Presidente  
MARIA ACIERNO

